



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione N. 39

Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 18-09-2012

OGGETTO: Variazione Regolamento Imposta Municipale propria.

L'anno Duemiladodici addì Diciotto del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTI	ASSENTI
CISCO FABIO (Sindaco) ZACCARIA TARCISIO (Consigliere) RIGON GIUSEPPE (Consigliere) GENTILIN FRANCESCO (Consigliere) PACCANARO DIEGO (Consigliere) PONATO SILVANO (Consigliere) PERONI RODOLFO (Consigliere) MAGGIO ALBERTO MARIA (Consigliere) MUNARETTO GIANFRANCO (Consigliere) BAREA ANGELO LUIGI (Consigliere) MARAN GIAMPIERO (Consigliere) BERTOLA GIAN DOMENICO (Consigliere) ZANUSO ALBERTO (Consigliere) CEDERLE MAURO (Consigliere) MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere) REMONATO FRANCO (Consigliere)	DAINESE GIOVANNI (Consigliere)

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.

Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Variazione Regolamento Imposta Municipale propria.
PROPOSTA DI DELIBERA N. 45**

Su proposta dell'assessore alle Finanze Dr. Maggio Alberto;

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Premesso:

- che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono l'imposta municipale propria e che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, posticipandone l'applicazione a regime all'anno 2015;
- che l'art. 13 comma 13, del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dove: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono:
 - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*
- che ai sensi del comma 6 dell'articolo del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- che in data 26.06.2012 con proprio atto n. 18 si è provveduto ad approvare il regolamento dell'imposta municipale propria;

-) che l'art. 13 comma 12 bis) del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, prevede che **entro il 30 settembre 2012** i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione delle aliquote e delle detrazioni IMU;

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Considerato altresì:

- che l'articolo 13, comma 12 bis del decreto legge 201/2012 convertito in legge 214/2011 prevede: omissis” **i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato – Città e autonomie locali del 1 marzo 2012. Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000, e all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.**”

- che sulle tabelle pubblicate sul portale del federalismo fiscale il 6 agosto 2012, aggiornate con i versamenti dell'acconto Imu di Giugno 2012, è stato elaborato il versato della prima rata con una proiezione a fine anno del gettito a cui il Ministero ha aggiunto un ulteriore importo per:
 - versamenti relativi ai fabbricati rurali da accatastare entro novembre la cui imposta verrà versata con il saldo di Dicembre 2012;
 - versamenti per immobili non dichiarati in catasto; a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 3 luglio 2012 sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune gli atti relativi all'attribuzione della rendita per i cosiddetti immobili fantasma di diverse tipologie; anche per questi immobili il versamento è atteso con la rata di dicembre;
 - versamenti relativi a contribuenti mancanti,

e precisamente.

	Gettito Imu del Comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli Prima casa – Aliq. 0,4	Gettito Imu Altri immobili Aliq. 0,76	Totale
Stato Proiezione stima gettito 2012	323.000,00	1.311.000,00	1.634.000,00

- che la proiezione dei dati del gettito Imu 2012 sulla base dell'incassato reale a Giugno 2012 con Flussi F24 ad aliquota 0,76 mediante un semplice raddoppio dell'incassato con la prima rata risulta essere la seguente:

	Prima casa – Aliq. 0,4	Altri immobili Aliq. 0,76	Totale
Comune: con aliquota 0,76 rata giugno € 772.000,00 rata dicembre € 772.000,00	297.000,00	1.247.000,00	1.544.000,00

- che nella nota di chiarimento pubblicata sul portale del federalismo fiscale nei giorni scorsi , in relazione a numerose segnalazioni effettuate dai Comuni sulle stime di gettito pubblicate, il Ministero osserva che non è corretto calcolare il gettito Imu annuale mediante il semplice raddoppio della rata incassata a giugno dato che ai fini di un confronto omogeneo occorre infatti tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - i versamenti relativi all'abitazione principale dei contribuenti che hanno optato per il versamento in tre rate (la prima a giugno e la seconda a settembre in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione; la terza rata a dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate);
 - i versamenti relativi ai fabbricati rurali per i quali il comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge 201/2012, come modificato dal decreto-legge 16/2012, dispone che per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
 - i versamenti relativi ad alcune fattispecie impositive ai fini IMU (indicate nella nota metodologica pubblicata sul portale del federalismo fiscale) e riguardanti:
 - 1) i contribuenti ancora mancanti (c.d. "code");
 - 2) gli immobili c.d. "fantasma" non dichiarati in catasto;
 - 3) i fabbricati rurali da accatastare entro novembre p.v.;
- che l'entità effettiva del gettito sarà nota solo in occasione della contabilizzazione del saldo a dicembre e che in base all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012 la verifica finale dell'effettivo gettito IMU sarà effettuata entro il mese di febbraio 2013 e che risulta difficile allo stato attuale verificare concretamente detti dati;
- che lo Stato si impegna a garantire ad aliquota di base l'invarianza del gettito Imu da lui stimato per il Comune di Montebello con il gettito Ici determinato con i criteri riportati nella nota metodologica tenuto conto altresì del minore gettito Irpef e addizionale locale su redditi fondiari relativi a immobili non locati (al momento quantificato dal Ministero in complessivi € 183.809,00) mediante incremento/dcremento del fondo sperimentale di riequilibrio.

- che al fine dell'accertamento dell'entrata necessaria ad assicurare gli equilibri di bilancio di previsione 2012, tenuto conto del gettito assicurato dallo Stato ad oggi stimato in complessivi € 1.634.000,00 si rende necessario rivadere l'aliquota di base precedentemente deliberata in data 26.06.2012 con proprio atto n. 18 pari a 0,88% elevandola a **0,93 %**

Preso atto altresì che la commissione regolamenti nella seduta del 11.09.2012, ha espresso parere favorevole, con voto di astensione dei componenti: Zanuso Alberto, Dainese Giovanni e Remonato Franco.

propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) di procedere, in deroga alla vigente normativa in relazione ai termini previsti per deliberare variare le aliquote ed i regolamenti comunali, ed in virtù di quanto previsto dall'articolo 13 comma 12 bis del decreto legge 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, alla modifica del regolamento dell'Imposta Municipale propria già approvato con atto n. 18 in data 26.06.2012, con effetto retroattivo al 01.01.2012;

3) di variare l'articolo 2 – Aliquote imposta municipale propria come segue:

Art. 2 – Aliquote imposta Municipale propria

Aliquota	Tipologia Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
0,93%	Aliquota di base
0,40%	Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
0,76%	Terreni agricoli
0,2 %	Fabbricati rurali strumentali

Detrazioni	Tipologia-Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
€ 50,00/figlio	Per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 annui

4) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione all'uopo espressa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Montebello Vicentino, 12/09/2012

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to confente Dott.ssa Nicoletta



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P.
36054
tel. 0444/649152 – 649035 Fax 0444/440111

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

	CC	N.	DEL
Approvazione	CC	18	26.06.2012
Variazione	CC		

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Aliquote imposta Municipale propria

Aliquota	Tipologia Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
0,93 %	Aliquota di base
0,40%	Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
0,76%	Terreni agricoli
0,2 %	Fabbricati rurali strumentali

Detrazioni	Tipologia-Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
€ 50,00/figlio	Per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 annui

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 5 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di Imu.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.6– Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a 10,00 euro per anno solare.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Confente dott.ssa Nicoletta

Montebello Vicentino, 12.09.2012

AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile

Impegno n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
////////

Montebello Vicentino,

L'Assessore Maggio Alberto Maria espone l'argomento secondo quanto meglio riportato nell'allegata proposta di delibera.

Il consigliere Zanuso Alberto ritiene di dover rilevare che in sede di commissione per l'approvazione dei regolamenti, sono stati illustrata una previsione complessiva di entrata stimata per un ammontare di gettito inferiore a quanto necessario per far fronte alle necessità dell'Ente.

Chiede, pertanto, se la stima del minore gettito sia stata calcolata in rapporto ad una eventuale evasione totale o parziale dell'imposta stabilita. Se così fosse, laddove l'evasione risultasse essere inferiore a quella paventata, l'Ente potrebbe trovarsi nelle condizioni di aver applicato, pur se in via precauzionale, un'aliquota maggiore rispetto all'effettivo fabbisogno.

La dott.ssa Nicoletta Confente responsabile del servizio finanziario del comune, su invito del Sindaco, risponde facendo presente che nella nota illustrativa della stima del gettito IMU fatta dal Ministero, sono state prese in considerazione anche eventuali omesse versamenti che potrebbero verificarsi da parte dei contribuenti.

La consigliera Maggio Maria Grazia, nel ricordare che il pagamento dell'IMU relativa alla prima casa è possibile effettuarlo in tre rate: una giugno, una settembre e una a dicembre. Pertanto, a fine anno, ci si potrebbe trovare nelle condizioni di aver un introito maggiore determinato dalla terza rata della quale non si è tenuto conto in questa prima fase di applicazione della nuova imposta.

La dott.ssa Nicoletta Confente, risponde facendo presente che le previsioni del gettito sono in linea con la stima fatta dal Ministero nel mese di giugno che tiene conto anche di minori entrate per evasione.

Riferisce inoltre che sono stati consultati verbalmente i centri di assistenza fiscale e alcuni commercialisti ed è stato rilevato che la quasi totalità dei contribuenti, che a loro si sono rivolti per il versamento della prima rata, hanno scelto il pagamento i due rate.

Conclude facendo presente che comunque è sempre possibile che si verifichi, nel mese di dicembre, uno scarto di gettito che non è possibile oggi quantificare in modo preciso.

La consigliera Maggio Maria Grazia dichiara che voterà contro perché il proposto aumento delle aliquote IMU andrà a ricadere sulle attività produttive, aggravando lo stato di difficoltà in cui le imprese già si trovano.

Il consigliere Remonato Franco, dichiara che l'intento dello Stato di ridurre la spesa pubblica mediante l'introduzione dell'IMU, con cui assicurare il pareggio del bilancio dei Comuni, è di certo vanificato perché con l'aumento dell'imposizione fiscale, aumenta anche la spesa necessaria per garantire i servizi, con conseguente diminuzione della possibilità da parte dei cittadini di utilizzo di detti servizi. Propone pertanto, provocatoriamente e al fine di sensibilizzare gli organi del Governo centrale, di procedere alla non applicazione dell'IMU e al taglio di tutti i servizi pubblici.

Il Sindaco dichiara di condividere in parte l'intervento del consigliere Remonato, in quanto ritiene anch'egli che in un momento di recessione, come quello che si sta attraversando, di certo sbagliato prevedere l'imposizione di nuove tasse.

Riferisce inoltre che il Comune di Montebello produce un gettito fiscale di circa 72/74 milioni di euro, dei quali circa diciotto milioni restano nelle casse dello Stato mentre al Comune sono attribuiti trasferimenti erariali per circa quattrocentomila euro, con i quali far funzionare i servizi di propria competenza.

Il consigliere Zanuso Alberto invita a verificare se tutti i servizi funzionano adeguatamente e se non sia possibile, attraverso un miglior funzionamento degli stessi servizi, ridurre i costi anche in rapporto ad una conseguente riduzione delle spese per il personale dipendente.

Conclusa la discussione invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 16:

Favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza)

Contrari n. 2 (i consiglieri Maggio Maria Grazia e Remonato Franco)

Astenuti n. 2 (i consiglieri Zanuso Alberto e Cederle Mauro), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli: n. 12 (gruppo di maggioranza), n. 2 contrari (i consiglieri Maggio Maria Grazia e Remonato Franco), e n. 2 astenuti (i consiglieri Zanuso Alberto e Cederle Mauro), espressi per alzata di mano.

OGGETTO: Variazione Regolamento Imposta Municipale propria.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Cisco Ing. Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione dal per 15 giorni consecutivi.

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi dell'art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi

La presente copia è conforme all'originale.

Montebello Vicentino, 12 ottobre 2012

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
